



AREA VASTA N. 5

Allegato 1

ACCORDO (ex art. 15 Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 5, rappresentata dal Dott. Cesare Milani che interviene nel presente atto per effetto della delega conferita dal DG/ASUR con nota prot. n. 38607/ASURDG del 17/09/2019 nella sua qualità di Direttore di Area Vasta, domiciliato per la carica in Via degli Iris - Ascoli Piceno, C.F./P.IVA 02175860424;

E

Il Comune di Montalto delle Marche, rappresentata dal signor Daniel Matricardi, nato a San Benedetto del Tronto il 05.02.1984 il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Sindaco p.t., domiciliato per la carica in Piazza Umberto I n. 12, codice fiscale 80000490443;

E

L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) "Vivere Insieme" ente strumentale del Comune di Montalto delle Marche, rappresentata dal Dott. Antonio Gidiucci nato a Ascoli Piceno il 27/09/1957, legale rappresentante domiciliato per la carica in Via Episcopio n. 8, P.IVA 02042530440;

Premesso che:

- L'ASUR/AV5 ritiene necessario realizzare interventi diretti a soddisfare i bisogni sanitari della popolazione anziana nelle zone più disagiate colpite dal sisma dell'anno 2016 e in particolare dotare di disponibilità di posti letto nei diversi livelli assistenziali le strutture residenziali territoriali per anziani quali le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani) per contenere e ridurre il disagiato fenomeno degli spostamenti degli assistiti all'eventuale aggravarsi delle condizioni fisiche, con il trasferimento nella zona in esame di n. 8 posti letto di RSA, di titolarità ASUR, autorizzati ma non attivati presso la RSA di Ripatransone;
- Il Comune di Montalto delle Marche, che si estende nell'area ricompresa nel cratere e proprietario dell'unica struttura residenziale per anziani presente nella zona denominata "V. Galli" già convenzionata con l'AV5, socio unico della Azienda Pubblica Servizi alla persona denominata "Vivere Insieme" ente strumentale del Comune per la gestione dei servizi socio-sanitarie e assistenziali agli anziani, si prefigge di migliorare e incrementare l'offerta di servizi a favore delle persone non autosufficienti;

Considerato che:

- I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico e amministrazioni contraenti (per l'AV5 con delega conferita dal DG/ASUR con nota prot. n. 38607 del 17/09/2019);
- gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- un' autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente purché l'accordo fra amministrazioni preveda una effettiva collaborazione tra i due enti con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come rimborso per le spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
- l'ASUR/AV5, constatata la necessità di garantire l'adeguamento dei servizi che è tenuta a offrire alla popolazione anziana e in assenza nella zona di proprie residenze territoriali, intende avvalersi della struttura messa a disposizione dal Comune di Montalto delle Marche con determina n. 1191 del 16/10/2019
- Il Comune di Montalto delle Marche ha dichiarato la disponibilità ad accogliere nella propria struttura l'allocatione dei posti letto di RSA con propria delibera consiliare n. 56 del 27/09/2019;
- l'Azienda Pubblica Servizi alla Persona "ASP Vivere Insieme", di cui il comune di Montalto è socio unico, ha accettato quanto richiesto dal comune con nota prot. n. 783 del 25/09/2019;
- **la cooperazione è retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse**



AREA VASTA N. 5

pubblico comune e risponde alla reciproca esigenza di migliorare e incrementare l'offerta dei servizi socio assistenziali e sanitari nei rispettivi campi di azione;

- la convergenza sulle attività, il perseguimento di fini istituzionali da parte dei soggetti pubblici coinvolti, può qualificarsi come “interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della L. 241/90 per la stipula del presente accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici socio- sanitari e assistenziali effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa/disciplina in tema di contratti pubblici. Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

ART.2 - Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge 241/90, **disciplina il rapporto di collaborazione** tra l'ASUR/AV5 e il Comune di Montalto delle Marche riguardante l'erogazione di prestazioni sociosanitarie del livello assistenziale RSA (Residenze sanitarie Assistenziale per Anziani) **per n. 8 posti letto**, la cui titolarità è e rimane in capo all'ASUR, presso la struttura residenziale territoriale denominata “V. Galli” di proprietà del Comune di Montalto delle Marche e gestita dalla Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) “Vivere Insieme”, di cui il Comune è socio unico, a seguito della Delibera consiliare n. 9 del 20/05/2015 per contratto di servizio, da ultimo modificato con integrazione Rep. n. 1300 del 28/03/2019 per la gestione dei servizi socioassistenziali, sociosanitari integrati in particolare rivolti agli anziani.

ART. 3- Impegni reciproci

3.1. L'AV5 assume l'impegno a trasferire presso il Comune di Montalto delle Marche in Via Romitorio n. 1, nella struttura residenziale denominata “V. Galli” n. 8 posti letto di RSA, precedentemente autorizzati ma non attivati presso la RSA di Ripatransone e la cui titolarità rimane in capo all'ASUR, con lo scopo di completare la filiera assistenziale per anziani non autosufficienti essendo già presenti nella sopracitata struttura posti letto convenzionati con l'AV5 di Residenza Protetta Anziani(RPA) e Residenza Protetta Demenze (RPD);

3.2. Il Comune di Montalto delle Marche mette a disposizione la propria struttura, acquisita la disponibilità della ASP “Vivere Insieme”, titolare della gestione dei servizi;

3.3. L'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP) “Vivere Insieme”, titolare della gestione dei servizi, mette a disposizione gli spazi fisici per le camere degli ospiti e l'utilizzo degli spazi in uso esclusivo e comuni, le attrezzature, il personale sanitario e assistenziale nel rispetto degli standard previsti ex DGRM 1331/2014, per l'erogazione di tutte le prestazioni e i servizi necessari in nome e per conto del SSR/ASUR/AV5.

Più precisamente, tutti i requisiti minimi di autorizzazione riportati nei mod. STG – RS e DG previsti dal Manuale per l'autorizzazione all'esercizio, che si allegano al presente Accordo, dovranno essere osservati e garantiti dalle parti all'AV5 al fine di consentire all'Azienda medesima il rilascio dell'autorizzazione dalla P.F. Regionale Autorizzazioni e per la validità dell'Accordo stesso.

Art. 4- Destinatari del servizio

Le attività della RSA sono prioritariamente rivolte a pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 5.

L'offerta assistenziale è rivolta a persone non autosufficienti, anziani e non (nel senso che pur essendo rivolta alla c.d.” terza età” non è ipotizzabile una soglia di età minima per l'accesso), non curabili a domicilio, con patologie che pur non presentando particolari necessità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria e un livello alto di assistenza in rapporto alle condizioni oggettive degli stessi, generalmente caratterizzati dalla stabilità delle condizioni cliniche.



AREA VASTA N. 5

I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2.2).

La RSA inoltre è destinata a permettere la dimissione ospedaliera da reparti per acuti o di riabilitazione di pazienti che, per le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie, non possono rientrare al domicilio, evitando una impropria occupazione di posti letto ospedalieri per acuti e assicurando funzioni di tutela e integrazione dei percorsi nella rete di offerta territoriale.

Art. 5- Modalità di accesso

Le RSA, pur essendo strutture sanitarie, sono escluse dal sistema a libero accesso basato sull'ammissione a seguito di prescrizione su ricettario di SSN.

I percorsi che consentono l'accesso degli assistiti dell'ASUR MARCHE-AV5 alla R.S.A. debbono prevedere la provenienza del paziente da:

- dimissione ospedaliera da reparti per acuti, di riabilitazione o lungodegenza;
- dimissioni da strutture residenziali accreditate di altro livello assistenziale;
- domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie sono tali da non rendere possibile la cura e la permanenza a domicilio.

L'accesso degli assistiti dell'ASUR/AV5 alla RSA e la prosecuzione alle prestazioni avverranno con la verifica dell'effettiva appropriatezza, sulla base di criteri di valutazione multidimensionale dei bisogni dell'utente, **da parte dell'Unità Valutativa Integrata(UVI) del Distretto Sanitario territorialmente competente**, secondo specifici casi.

Per l'ammissione di un nuovo paziente, la RSA dovrà comunicare la disponibilità del posto letto al Distretto. La dimissione è disposta su richiesta dell'ospite o dei suoi familiari, per decisione del medico di Medicina generale o dell'UVI in esito alla valutazione periodica.

Art. 6- Standard Assistenziali

L'Ente gestore garantisce agli ospiti della RSA le prestazioni e gli standard assistenziali minimi previsti dal Regolamento Regionale 8/03/2004 n. 1 e s.m.i. dalla DGRM n. 1011/2013 e s.m.i. e dalla DGRM n. 1331/2014 per i livelli assistenziali con codice R2.2.

L'Unità di Valutazione (UVI) del Distretto sanitario competente stabilisce con l'ammissione in struttura il livello assistenziale adeguato all'ospite.

La RSA deve garantire per ogni ospite ammesso i seguenti standard minimi assistenziali:

- **Cure Residenziali Estensive R2.2**
- **Assistenza medica** : 100 min'/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico)
- **Assistenza globale: almeno 140 min'/die/utente** di cui:
 - Assistenza infermieristica : 45 min'/die/utente (con presenza in struttura H 24)
 - OSS : 85 min'/die/utente (con presenza in struttura H 24)
 - Personale riabilitativo(fisioterapista) : 10 min'/die/utente

Il rispetto degli standard assistenziali medici, infermieristici e OSS deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio e la rendicontazione oraria di ogni figura professionale, compreso quelle relative all'assistenza alberghiera, occupazionale e riabilitativa.

Il Legale Rappresentante della struttura si impegna a produrre all'atto della sottoscrizione del presente accordo un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica e attività e il nominativo del Responsabile della struttura. Detto elenco costituirà parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si impegna, inoltre, a garantire per il detto personale il rispetto degli accordi nazionali di lavoro di categoria vigenti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità all'esercizio dell'attività professionale presso la struttura. Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della struttura di provvedere all'aggiornamento della informazione. Allegata al presente Accordo la scheda "Il Progetto"

Art. 7 - Controlli e verifiche



AREA VASTA N. 5

L'ASUR/AV5 si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli o sopralluoghi con personale proprio presso la RSA al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo.

Le parti prendono atto di quanto previsto dall'art. 13 della L. R. 21/2016 in materia di verifica periodica dei requisiti minimi da effettuarsi da parte dei competenti servizi dell'ASUR.

ART. 8- Oneri e valorizzazione economica delle prestazioni

L'entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come segue:

8.1: l'AV5 valorizza le prestazioni assistenziali della struttura residenziale "RSA" sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, ai sensi della DGRM n. 1331/2014:

<i>denominazione livello assistenziale e codice</i>	<i>Quota SSR (€)</i>	<i>Quota compartecipazione Utente/Comune (€)</i>	<i>Quota totale (€)</i>
Cure Residenziali Estensive R2.2	80,50	42,50	123,00

I primi 60 (sessanta) giorni di permanenza presso la RSA sono esenti dalla compartecipazione alla spesa, così come previsto nell'allegato B alla DGRM 704/06 e la quota pro/die di € 123,00 è a totale carico dell'AV5 (dimissione protetta);

8.2 : Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR/AV5 corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza. L'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale, non è tenuto a corrispondere la compartecipazione (retta alberghiera – DGRM 704/2006).

In caso di assenza volontaria senza preavviso alla struttura, con conservazione del posto, l'ospite è tenuto a corrispondere l'intera quota a suo carico.

8.3 : La R.S.A. provvede direttamente, acquisendo le eventuali garanzie, a riscuotere le quote sociali. Ciascun ospite, e/o chi per lo stesso tenuto, corrisponde direttamente alla struttura per ogni giornata di effettiva presenza e/o per le giornate di assenza volontaria, l'importo della compartecipazione (retta alberghiero-sociale) di € 42,50.

8.4 : le risorse messe a disposizione dall'ASUR/AV5 all'interno del proprio bilancio, in base alle indicazioni che annualmente verranno programmate, per n. 8 posti letto di R.S.A. comprendono i giorni in dimissione protetta ed è da intendersi in ogni caso invalicabile. Anche nel caso in cui l'incidenza delle dimissioni protette dovesse risultare superiore alla percentuale prevista, la quota dovrà essere compensata prevedendo un minor numero di giornate complessive di degenza.

8.5 : Tutti gli altri costi per lo svolgimento delle attività connesse al presente accordo saranno sostenuti come di seguito specificato:

- a carico del Comune di Montalto delle Marche, proprietario della struttura, sono le cosiddette spese straordinarie, in altri termini spettano al Comune tutte le riparazioni di grande entità o che siano determinate dall'usura come sostituzioni e ristrutturazioni;
- a carico della ASP "Vivere Insieme", titolare della gestione della Residenza Protetta, sono tutte le spese dette ordinarie: utenze, riscaldamento, pulizie generali, oltre al personale sanitario e assistenziale previsto per l'erogazione delle prestazioni residenziali in base agli standard assistenziali definiti dalla DGRM 1331/2014.

Art. 9 –Contabilizzazione

L'Ente gestore della RSA trasmette mensilmente all'ASUR Marche-AV5, in allegato alle fatturazioni mensili che devono essere inviate elettronicamente secondo le normative vigenti in materia, il riepilogo delle presenze degli ospiti e delle loro assenze per i periodi di ricovero in ospedale o trascorsi presso il proprio domicilio o di altri, nonché la rendicontazione oraria di ogni figura professionale utilizzata nel mese **per i n. 8 posti letto** di cui al presente Accordo.

La RSA comunica il giorno e l'ora dell'effettivo ingresso nella stessa dell'assistito, nonché il giorno e l'ora di uscita dalla RSA per dimissioni o per decesso.



AREA VASTA N. 5

La firma dell'Accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche, cui sono condizionati la liquidazione delle quote sanitarie previste per giornate di degenza.

La AV5 provvede al pagamento dell'intero importo delle fatture mensili prodotte e non contestate, corredate dell'elenco delle presenze e assenze degli ospiti nonché dell'elenco del personale che ha erogato le prestazioni distinto per qualifica e con le ore effettivamente prestate da ciascuno, nei termini previsti dal Dlgs n. 192 del 09/11/2012, previo controllo sanitario e contabile dell'AV5.

Art. 10 – Debito informativo

Il debito informativo con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalle strutture.

L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente anche tramite:

- la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (8FAR) definito dal D.M. 17/12/2008 del Ministero della Salute;
- l'applicazione del sistema RUG (Resource Utilization Groups).

previsto dai tracciati unici regionali secondo le normative vigenti.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente Accordo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- saranno trattati dall'ente gestore, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto definito dall'Accordo e alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello adeguato al rischio.

Il legale rappresentante dell'ente gestore con la sottoscrizione dichiara di avere ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Art. 12 – Designazione/Nomina Rappresentanti

Per l'ASUR/AV5 viene nominato quale rappresentante il Dirigente Amministrativo Territoriale/AV5 Dott. Marco Canaletti, per il Comune di Montalto delle Marche il Sindaco p.t. Dott. Daniel Matricardi, per la ASP "Vivere Insieme" il legale rappresentante Dott. Antonio Gidiucci.

Art. 13 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo esplicherà i propri effetti alla conclusione del procedimento amministrativo atto a trasferire n. 8 posti di RSA presso la struttura di Montalto delle Marche denominata "V. Galli" e avrà durata triennale. Si esclude il rinnovo tacito dell'Accordo.

Art. 14 – Controversie

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano, tuttavia, necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire contestualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 15 - Trasparenza e disposizioni finali

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo, è fatto espresso rinvio agli art.15 e 11 della Legge n. 241/1990, alla disciplina di riferimento, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.



AREA VASTA N. 5

Le Amministrazioni si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza e si attengono al rispetto della normativa anticorruzione, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. *"amministrazione trasparente"*.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

I referenti del presente Accordo sono:

- per l'AV5
- per il Comune di Montalto delle Marche
- per la ASP "Vivere Insieme"

Letto, confermato e sottoscritto.

Ascoli Piceno, li.....

Il Direttore dell'AV5 Dott. Cesare Milani

Il Sindaco del Comune di Montalto delle Marche Dott. Daniel Matricardi

Legale Rappresentante della ASP "Vivere Insieme" Dott. Antonio Gidiucci

Allegato n. 2 - "Regolamento RSA"

1-Funzionamento e modalità assistenziali della RSA

La struttura utilizza un modello organizzativo in grado di garantire:

- La valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dai problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell’ospite al momento dell’ammissione e periodicamente;
- La stesura di un Piano di assistenza individualizzato (PAI) corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
- La raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo dell’attività delle RSA;
- Il coinvolgimento della famiglia dell’ospite,
- Il personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

Nella RSA :

- Devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell’autonomia, anche residuale, e di rieducazione funzionale in accordo con l’approccio farmacologico;
- Deve essere garantita l’assistenza tutelare diurna e notturna in conformità con la normativa regionale in materia; sono comprese tutte le attività di assistenza all’utente per l’espletamento delle funzioni relative a igiene personale, aiuto nelle ordinarie attività giornaliere, accompagnamenti per l’esecuzione di prestazioni sanitarie; le attività occupazionali e di animazione, nonché l’assistenza religiosa;
- deve essere assicurata ai malati terminali l’adeguata assistenza psicologica, il sostegno morale e l’assistenza spirituale per salvaguardare al massimo la loro qualità di vita sino alla fine.
- Il servizio alberghiero (comprensivo di vitto, guardaroba, barbiere, pulizia dei locali) e di supporto gestionale (accettazione, portineria, segreteria, amministrazione, telefono, posta...).

Nelle RSA sono erogati interventi di riabilitazione estensiva o di mantenimento.

Tenuto conto della tipologia degli assistiti (maggioranza di esenti ticket per patologia e invalidi civili), come stabilito dalla DGR n. 1011/2013 e determina DG/ASUR n. 269/2015 e secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, la farmacia ospedaliera e/o altri servizi dell’AV5, forniscono:

- fornitura presidi protesici personalizzati;
- Assistenza del Medico di MG;
- Fornitura farmaci prescritti su ricettario SSN (esclusi i farmaci di fascia C che sono a carico dell’ospite);
- Prodotti e presidi per la nutrizione enterale e parenterale;
- Visite specialistiche ed esami diagnostici;
- Prestazioni riabilitative multidisciplinari
- Trasporti sanitari secondo la regolamentazione regionale in materia



AREA VASTA N. 5

Il Responsabile Sanitario della RSA definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenza o eventi imprevisti e predispone le dimissioni tenendo conto del tempo di permanenza definito dall'UVI.

La rivalutazione periodica del paziente è altresì finalizzata alla verifica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti nei piani di trattamento individualizzati.

Il Responsabile di struttura sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo.

Il Coordinatore:

- è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie;
- è responsabile dell'organizzazione dei turni e delle attività assistenziali e di supporto.

Il Responsabile di struttura e il Coordinatore si fanno carico:

- del monitoraggio e della documentazione delle attività;
- della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale;
- della trasmissione all'AV5 dell'elenco nominativo degli ospiti presenti nel relativo mese ;
- della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR;
- della rilevazione dei dati necessari al sistema RUG e del relativo invio nei tempi debiti;
- della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale compresi i turni di servizio effettuati.

Vigilano sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.

Attivano forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

La responsabilità clinica di ciascun ospite è del medico di medicina generale dell'assistito.

L'accesso del M.M.G. avviene secondo quanto programmato nel Piano terapeutico Assistenziale Individuale (PAI). Il M.M.G. è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente CCN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi regionali.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al MMG per le urgenze/emergenze, il medico di struttura, quando presente, o l'infermiere in servizio attiva il servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118.

Ciascun medico di MG si avvarrà per i suoi assistiti, ove lo ritenga necessario, della consulenza di tutti gli ulteriori supporti sanitari e specialistici, oltreché degli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi.

L'ASP "Vivere insieme", salvo i casi di assoluta necessità e urgenza che però debbono essere debitamente documentati, si impegna ad approvvigionarsi di tutto quanto sopra descritto presso le strutture della AV5 recapitando alle stesse tutte le richieste formulate dai rispettivi mm.mm.gg., o specialisti, in tempi e termini che risultino ragionevolmente utili per il soddisfacimento delle prestazioni e la fornitura diretta dei medicinali, dei presidi e ausili sanitari.

Sono a totale carico della ASP "Vivere Insieme" eventuali approvvigionamenti di detti prodotti presso altre fonti (farmacie, ecc.), né i loro costi possono essere addebitati agli ospiti.

Il M.M.G. per ogni suo assistito, risponde del piano di trattamento sanitario, di cura e di riabilitazione tendente al recupero o al mantenimento dell'autonomia residua dell'ospite.

Il Responsabile della RSA risponde della corretta ed appropriata esecuzione da parte del personale utilizzato nella struttura delle prestazioni socio assistenziali dei piani di trattamento individualizzati e dell'organizzazione generale.

Per ogni ospite deve essere aperta, al momento dell'ingresso, e tenuta una cartella assistenziale integrata (medica, infermieristica, tutelare ecc.) la cui articolazione è concordata con il Direttore del Distretto.

In particolare tale documentazione deve contenere:

- i dati personali
- i dati anamnestici
- eventuali caratteristiche e/o specificità
- il progetto assistenziale (multi professionale e multidisciplinare)
- il diario assistenziale (comprendente anche le attività erogate, la sigla dei professionisti che hanno erogato la prestazione, i risultati raggiunti, etc.);
- spazi per consulenze, note, osservazioni, etc..

Inoltre tutti i professionisti sono tenuti alla puntuale e completa registrazione sulle cartelle di tutte le attività sanitarie e prestazioni socio assistenziali erogate, compresi eventuali comportamenti o reazioni dell'Ospite.



AREA VASTA N. 5

La RSA utilizza all'uopo la modulistica concordata con il Distretto in attesa che venga predisposta dalla Regione Marche.

2 – Carta dei servizi

La RSA dovrà dotarsi della Carta dei servizi che dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2000, i regolamenti interni e le linee guida che saranno trasmessi all'AV5 al momento dell'adozione.

3– Modalità di accesso dei familiari /associazioni di volontariato

L'ASUR Marche-AV5 e la RSA si impegnano a collaborare con il Comitato delle Famiglie degli ospiti della R.S.A al fine di migliorare le iniziative e le attività tese ad un crescente miglioramento della qualità della vita delle persone ospitate presso la residenza. Le visite dei familiari ed amici presso i nuclei residenziali della RSA saranno favorite con un adeguato orario di accesso, sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori. Nella "Carta dei Servizi" e mediante affissione nei punti di accesso del pubblico sarà dato il dovuto risalto agli orari di visita.

4-- Formazione

Saranno garantiti, da parte della RSA, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale infermieristico e socio-assistenziale dipendente, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e data comunicazione all'AV5 che può farvi partecipare il proprio personale ; sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dalla AV5 e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.